

Roma 7 novembre 2001

Tra  
ANIEM-CONFAPI;  
e  
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL  
in relazione all'introduzione dell'Euro quale moneta unica dell'Unione Europea a far  
data dal 1° gennaio 2002;  
visto in particolare il Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213  
si conviene quanto segue:  
i valori indicati in lire contenuti:  
- nel contratto collettivo nazionale di lavoro 22 giugno 2000;  
- negli accordi territoriali integrativi del contratto collettivo nazionale;  
- in tutti gli accordi sindacali nazionali e territoriali;  
si intendano convertiti in Euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale per  
eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è  
inferiore a 5.  
Per le singole voci esposte in busta paga si precisa che le imprese sono tenute ad  
applicare il disposto dell'art. 3, 1° comma del Decreto Legislativo citato che  
disciplina i calcoli intermedi ossia la conversione di quelle somme che non  
costituiscono autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare, il cui testo  
si allega.  
In allegato al presente accordo è inoltre riportata la tabella contenente i valori  
espressi in Euro dei minimi tabellari nazionali, dell'indennità di contingenza e  
dell'E.D.R.  
Letto, confermato e sottoscritto.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213  
Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma  
dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;  
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  
riunione del 3 aprile 1998;  
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;  
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);  
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18  
giugno 1998;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli  
affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di  
grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 3  
(Calcoli intermedi)

1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme

vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

- a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
- b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).

Valori mensili di stipendio per gli impiegati

Livelli	Importi in Lire	Importi in Euro
7	1.757.166	907,50
6	1.581.450	816,75
5	1.317.875	680,63
4	1.230.017	635,25
3	1.142.159	589,88
2	1.027.943	530,89
1	878.583	453,75

Valori mensili di stipendio per gli apprendisti impiegati

Semestri	Importi in Lire	Importi in Euro
primo	685.295	353,93
secondo	742.403	383,42
terzo	799.511	412,91
quarto	856.619	442,41
quinto	913.727	471,90
sesto-settimo-ottavo	970.835	501,39

Valori mensili di contingenza per gli impiegati

Livelli	Importi in Lire	Importi in Euro
7	1.033.652	533,84
6	1.025.532	529,64
5	1.013.353	523,35
4	1.009.298	521,26
3	1.005.241	519,16
2	999.946	516,43
1	993.021	512,85

E.D.R.

Importi in Lire	Importi in Euro
20.000	10,33

Valori mensili di paga base per gli operai

Livelli	Importi in Lire	Importi in Euro
Operaio di 4° livello	1.230.017	635,25
Operaio specializzato	1.142.159	589,88
Operaio qualificato	1.027.943	530,89

Operaio comune	878.583	453,75
----------------	---------	--------

Valori orari di paga base per gli operai

a)

Livelli	Importi in Lire	Importi in Euro
Operaio di 4° livello	7.109,92	3,67
Operaio specializzato	6.602,08	3,41
Operaio qualificato	5.941,87	3,07
Operaio comune	5.078,51	2,62

b)

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)	4.570,66	2,36
---	----------	------

c)

Custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6)	4.062,81	2,10
---	----------	------

Valori orari di contingenza per gli operai

Livelli	Importi in Lire	Importi in Euro
Operaio di 4° livello	5.834,09	3,01
Operaio specializzato	5.810,64	3,00
Operaio qualificato	5.780,03	2,99
Operaio comune	5.740,00	2,96

b)

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)	4.583,31	2,37
---	----------	------

c)

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6)	3.819,31	1,97
--	----------	------

Valori minimi paga base apprendisti operai

Semestri	Importi in Lire	Importi in Euro
primo	3.565,12	1,84
secondo	3.862,00	1,99
terzo	4.159,31	2,15
quarto	4.456,16	2,30
quinto	4.753,50	2,45
sesto-settimo-ottavo	5.050,31	2,61

Valori orari E.D.R.

Importi in Lire	Importi in Euro
115,60	0,060

Roma, 7 novembre 2001

Tra:

ANIEM-CONFAPI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Si conviene quanto segue:

- l'accantonamento netto presso le Edilcasce della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia di cui al punto 2) dell'allegato E al C.C.N.L. 22 giugno 2000, pari al 14,2% è arrotondato per ciascun operaio all'unità di euro. L'arrotondamento è effettuato per eccesso se la prima cifra decimale è eguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5;
- analogo criterio vale per l'importo globale delle contribuzioni dovuto dall'impresa alle Edilcasce.

Letto, confermato e sottoscritto